RELAZIONE D'UDIENZA
presentata nella causa C-218/89 *

I — Disciplina comunitaria pertinente

Nella nomenclatura combinata figurante nell'allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla Tariffa doganale comune (GU L 256, pag. 1) la voce tariffaria 9030 è descritta come segue: « oscilloscopi, analizzatori di spettro ed altri strumenti ed apparecchi per la misura o il controllo di grandezze elettriche; strumenti ed apparecchi per la misura o la rilevazione delle radiazioni alfa, beta, gamma, X, cosmiche o di altre radiazioni ionizzanti ». Più in particolare, sono ricompresi in tale voce i seguenti strumenti ed apparecchi:

— strumenti ed apparecchi per la misura o la rilevazione di radiazioni ionizzanti;

— oscilloscopi e oscillografi catodici;

— altri strumenti ed apparecchi per la misura o il controllo della tensione, dell'intensità, della resistenza o della potenza, senza dispositivo registratore;

— altri strumenti ed apparecchi specialmente costruiti per le tecniche della telecomunicazione (per esempio: ipsometri, Kerdometri, distorsiometri, psofometri);

— altri strumenti ed apparecchi; questi ultimi, se muniti di dispositivi registratori e non destinati ad aeromobili civili, sono classificati nella sottovoce 9030 81 90.

Per altro verso, nella nomenclatura combinata allegata al citato regolamento n. 2658/87 figura una sottovoce, la 8471 20, nella quale sono comprese le « macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione, numeriche, che comportano, in uno stesso involucro, almeno un'unità centrale di elaborazione e, anche combinate, un'unità di entrata o di uscita ». La nota 1, lett. m), della sezione XVI nella quale rientra la sottovoce 8471 20 precisa che la stessa sezione non comprende « gli oggetti del capitolo 90 ».

II — Antefatti e procedimento

1. L'Oberfinanzdirektion di Berlino emetteva nei confronti della Shimadzu Europa GmbH (in prosieguo: la « Shimadzu ») sei pareri doganali vincolanti relativi alla classificazione doganale di apparecchi dalla Shimadzu dichiarati come « Dataprocessoren (apparecchi per l'elaborazione di dati) » o « computer incorporated ». Stando alla descrizione data della merce, si tratta, in quattro casi, di apparecchi costituiti da un elaboratore di dati contenente un quadro di comandi, un elaboratore, un trasduttore, interfacce elettriche e componenti elettroniche nonché un dispositivo stampante/tracciatore collegato mediante un cavo e, in due casi, di apparecchi costituiti da un integratore con quadro di comandi, elaboratore centrale,

* Lingua processuale: il tedesco.

trasduttore, stampante/tracciatore, interfacce elettriche e componenti elettroniche. Nella descrizione contenuta nei pareri doganali vincolanti ai fini della classificazione, risulta che tutti i suddetti apparecchi servono alla misurazione di segnali elettrici di apparecchi di analisi esterni ed alla conversione di detti segnali in segnali numerici, che vengono confrontati con dati standard preprogrammati ed ulteriormente elaborati.

L'Oberfinanzdirektion classificava le merci nella sottovoce 9030 81 90 della nomenclatura combinata, come « apparecchi per la misurazione di grandezze elettriche con dispositivo registratore, non destinati ad aeromobili ».

A seguito del rigetto delle opposizioni proposte presso l'Oberfinanzdirektion, la Shimadzu ricorreva dinanzi al Bundesfinanzhof chiedendo l'annullamento delle suddette classificazioni nonché la constatazione che gli apparecchi rientravano nella sottovoce 8471 20 della nomenclatura combinata. La ricorrente argomentava quanto segue: gli apparecchi vengono utilizzati nella cromatografia; i rilevatori usati nella cromatografia registrano come risultato dell'analisi grandezze fisiche le quali, sotto forma di determinate tensioni elettriche, finiscono negli apparecchi in questione e vengono trasformate in valori numerici nell'elaboratore di tali apparecchi. L'elaborazione dei dati nell'unità centrale avviene mediante formule matematiche prefissate. Nell'elaborazione dei segnali non è importante il valore assoluto della trasmissione elettrica, bensì il mutamento temporale dei dati fisici. I dati vengono temporaneamente immessi in una memoria a lettura e scrittura. Date queste sue modalità di funzionamento l'apparecchio non è adatto soltanto alla misurazione di una grandezza elettrica, giacché quest'ultima, ossia la tensione, serve unicamente alla trasmissione dei dati fisici aventi utilità reale. Gli apparecchi vanno classificati nella sottovoce 8471 20 della nomenclatura combinata, giacché sono muniti di un'unità centrale, di un'unità di entrata e di un'unità di uscita come pure di una memoria a lettura e scrittura e soddisfano, dunque, tutti i requisiti menzionati dalla sottovoce in parola.

2. Nell'ordinanza di rinvio, il Bundesfinanzhof propende per la tesi secondo la quale gli apparecchi di cui trattasi non possono essere classificati nella voce 9030. Quest'ultima ricomprende infatti i soli apparecchi che servono a « misurare », vale a dire quelli concepiti per misurare talune grandezze e indicarne il valore. La circostanza che il funzionamento di un apparecchio si basi su un procedimento tecnico di misurazione non è, per contro, sufficiente a fare di esso un apparecchio per la misurazione. Se è pur vero che gli apparecchi in questione misurano talune grandezze elettriche, tuttavia non sono concepiti specificamente per indicare tali grandezze, ossia per « misurare ».

Osserva però il Bundesfinanzhof che la Commissione, nei suoi regolamenti (CEE) 11 agosto 1983, n. 2334 (GU L 224, pag. 14), e 18 maggio 1987, n. 1368 (GU L 130, pag. 5), relativi alla classificazione di merci nella sottovoce 90.28 A II a) della TDC, considera che apparecchi analoghi a quelli « de quibus » vanno classificati come « apparecchi per la misura di grandezze elettriche » rilevando che « il raffronto dei risultati d'analisi (convertiti in grandezze elettriche) con i dati programmati costituisce un'operazione di misura ». Il termine « misura » dunque, alla stregua dell'interpretazione accolta dalla Commissione, non è comprensivo dell'indicazione della grandezza misurata. Ne consegue, secondo il Bundesfinanzhof, che i predetti regolamenti nn. 2334/83 e

1368/87, come pure del resto il regolamento (CEE) della Commissione 14 marzo 1989, n. 646, che sostituisce in taluni regolamenti relativi alla classificazione di merci i codici stabiliti in base alla nomenclatura della Tariffa doganale comune in vigore al 31 dicembre 1987 con quelli stabiliti in base alla nomenclatura combinata (GU L 71, pag. 20), dovrebbero considerarsi invalidi qualora il termine « misura » impiegato nella voce 9030 della nomenclatura combinata dovesse interpretarsi nel senso che il Bundefinanzhof propende ad attribuirgli.

3. Ciò premesso, il Bundesfinanzhof, con ordinanza 16 giugno 1989, ha disposto la sospensione del procedimento fintantoché la Corte di giustizia non si sia pronunciata sulla seguente questione pregiudiziale:

« Se la voce 9030 della nomenclatura combinata sia da interpretare nel senso che in essa vanno ricompresi anche apparecchi analizzatori microcomandati per la cromatografia aventi le caratteristiche descritte nella presente ordinanza di rinvio ».

L'ordinanza del Bundesfinanzhof è stata registrata nella cancelleria della Corte il 13 luglio 1989.

4. Conformemente all'art. 20 del Protocollo sullo Statuto (CEE) della Corte di giustizia, hanno presentato osservazioni scritte: la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Jörn Sack, consigliere giuridico, assistito dalla sig.ra Renate Kubicki, funzionario del ministero della Giustizia della Repubblica federale di Germania messo a disposizione del servizio giuridico della Commissione nell'ambito degli scambi con i funzionari nazionali.

5. Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

6. Con ordinanza 13 giugno 1990, la Corte ha assegnato la causa alla Terza Sezione.

III — Sintesi delle osservazioni scritte presentate alla Corte

La sola Commissione ha depositato osservazioni scritte.

In esse fa rilevare che il punto che occorre accertare è se gli apparecchi analizzatori microcomandati per la cromatografia vadano considerati rientranti nella voce 9030 della nomenclatura combinata in quanto « strumenti ed apparecchi per la misura o il controllo di grandezze elettriche ».

A parere della Commissione, tale punto dovrebbe essere risolto affermativamente, qualora si restasse ancorati all'interpretazione della voce 90.28 A II a) [« (...) altri apparecchi per la misura di grandezze elettriche »] della Tariffa doganale comune in vigore fino al 31 dicembre 1987, accolta dalla stessa Commissione nei citati regolamenti nn. 2334/83, 1368/87 e 646/89 nonché nel regolamento (CEE) 20 luglio 1983, n. 2054, relativo alla classificazione di merci nella sottovoce 90.28 A II a) della Tariffa doganale comune (GU L 202, pag. 7), e nella decisione in materia di classificazione doganale pubblicata nella GU 1986, C 102, pag. 5.

7. Senonché la Commissione dubita di poter mantenere tale orientamento, in seguito alla sentenza della Corte 28 febbraio 1989, ICT e BFI Électronique SA (causa 19/88, Racc. pag. 577). In quella sentenza la Corte ha statuito che vanno considerati « apparecchi per la misurazione di grandezze elettriche » unicamente gli apparecchi specificamente concepiti per determinare grandezze elettriche e che esulano invece da questa categoria gli apparecchi che compiono altre funzioni (vale a dire, nel caso esaminato dalla Corte, il controllo delle componenti elettriche) anche qualora per compiere le dette funzioni determinino o misurino grandezze elettriche.

La Commissione osserva che gli apparecchi di cui trattasi nella causa principale compiono, sostanzialmente, misurazioni di grandezze elettriche, ma non si limitano a visualizzare le grandezze elettriche misurate; essi compiono infatti una registrazione (quindi una misurazione) dei segnali elettrici secondo la loro intensità, quindi procedono a confrontarli con valori immessi nella memoria e, in tal modo, ad analizzarli. Alla luce della citata sentenza 28 febbraio 1989, ciò è sufficiente per negare loro, nella fattispecie, la natura di apparecchi di misurazione.

Pur ritenendo che l'interpretazione che essa stessa aveva seguito fosse fondata, la Commissione osserva che la Corte di giustizia dovrà attenersi ai principi sanciti in quella sentenza, atteso che la nomenclatura combinata non diverge, sia nella struttura sia nel disposto letterale, dalla vecchia nomenclatura sulla quale ha statuito la sentenza 28 febbraio 1989.

In quella sentenza si trattava, certo, di tracciare una linea di demarcazione tra apparecchi di misurazione e apparecchi di controllo, mentre nel caso in esame occorre accertare se gli apparecchi controversi non possono accessoriamente considerarsi apparecchi per il controllo di grandezze elettriche. Tuttavia, osserva la Commissione, è necessario, coerentemente con la sentenza della Corte, intendere per « apparecchi di controllo » unicamente quegli apparecchi specificamente concepiti per controllare esclusivamente l'esistenza di grandezze elettriche nonché, eventualmente, per individuarne le caratteristiche. Orbene, i controversi apparecchi utilizzano segnali e valori elettrici per individuare fenomeni, in particolare quelli relativi alla composizione delle sostanze, diversi dai fenomeni relativi alle grandezze elettriche.

La Commissione ne conclude che, probabilmente, la Corte risolverà la questione sottopostale in senso negativo. Da parte sua, essa non mancherà di trarre dalla sentenza che verrà pronunciata le conseguenze necessarie per l'esercizio dei poteri che le sono stati conferiti.

F. Grévisse
giudice relatore